
Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (Legge sanitaria)

del 2 settembre 2016 (stato 1 gennaio 2018)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visti gli art. 87 e 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale²⁾,

visto il messaggio del Governo del 17 maggio 2016³⁾,

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹⁾ La presente legge ha lo scopo di tutelare e di promuovere la salute della popolazione tramite misure di polizia sanitaria e misure di promozione della salute e di prevenzione.

²⁾ A tale scopo disciplina segnatamente:

- a) le competenze e i compiti del Cantone e dei comuni;
- b) le misure di promozione della salute e di prevenzione;
- c) le attività e le aziende soggette ad autorizzazione nel settore sanitario;
- d) le attività nel settore sanitario non ammesse senza autorizzazione;
- e) i diritti e gli obblighi dei professionisti della salute e delle aziende del settore sanitario;
- f) il servizio di picchetto dei medici e dei dentisti;
- g) i diritti e i doveri dei pazienti;
- h) la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano;
- i) le sepolture;
- j) le misure di polizia sanitaria e l'amministrazione della giustizia.

¹⁾ PGC 2016/2017, 47

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ pagina 109

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 2 Responsabilità individuale

¹ Ogni abitante è responsabile per l'assunzione di uno stile di vita che favorisce la salute. Il settore sanitario pubblico non esonera da questa responsabilità.

Art. 3 Principi di trattamento

¹ La visita e il trattamento dei pazienti devono conformarsi ai principi riconosciuti della scienza, dell'etica, dell'economicità e della parità di trattamento.

Art. 4 Definizioni

¹ I termini utilizzati nella presente legge significano:

- a) salute: stato di benessere fisico e psichico;
- b) professionista della salute: persona che fornisce prestazioni mediche, di cura, terapeutiche o di prevenzione a diretto contatto con i pazienti e che dispone della formazione necessaria;
- c) titolare dell'autorizzazione: persona in possesso di un'autorizzazione per l'esercizio della professione rispettivamente proprietario o ente responsabile con autorizzazione d'esercizio;
- d) paziente: persona malata, ferita, bisognosa di cure o sana che fa ricorso a prestazioni di un professionista della salute o di un'azienda del settore sanitario;
- e) ausiliario: persona che nel quadro della propria attività presso un professionista della salute o un'azienda del settore sanitario può venire a conoscenza di dati personali;
- f) familiari: coniugi, partner, parenti e affini in linea diretta, fidanzati, fratelli o sorelle e i rispettivi coniugi o partner, fratelli o sorelle del coniuge o del partner, genitori adottivi, fratelli adottivi, figli adottivi, genitori affilianti e figli affiliati, nonché persone che vivono nella stessa economia domestica.

2. Competenze

Art. 5 Cantone

¹ Il Cantone è competente per:

- a) la promozione della salute e la prevenzione, nella misura in cui la presente legge lo definisca competente a questo riguardo;
- b) la consulenza alle madri e ai padri;
- c) la vigilanza sulle aziende e sui professionisti della salute soggetti all'obbligo di autorizzazione;
- d) il rilascio e la revoca di autorizzazioni di polizia sanitaria;
- e) lo svolgimento di procedimenti disciplinari e penali;
- f) la disposizione di misure di polizia sanitaria;

- g) la comunicazione di dati necessari alla tutela della salute pubblica a servizi ai quali è affidata la gestione di registri nazionali di persone che esercitano un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione o di registri nazionali di aziende;
- h) l'esecuzione della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (legge sulle epidemie).

² Per adempiere ai suoi compiti il Cantone è autorizzato a prendere visione del registro centrale delle persone.

Art. 6 Comuni

¹ I comuni sono competenti per la tutela della salute della popolazione, per quanto questo compito non sia attribuito al Cantone.

² Sono competenti in particolare per:

- a) la promozione della salute e la prevenzione;
- b) la polizia sanitaria locale;
- c) lo svolgimento di procedimenti penali;
- d) la disposizione di misure contro pregiudizi che mettono a rischio o nuocciono alla salute della loro popolazione;
- e) la sorveglianza dell'igiene ambientale e degli alloggi;
- f) il servizio medico scolastico e il servizio dentistico scolastico;
- g) la prevenzione e la lotta contro malattie trasmissibili dell'essere umano;
- h) le sepolture.

³ In occasione di manifestazioni che presentano un elevato rischio per l'incolumità e per la vita dei partecipanti o del pubblico, i comuni devono provvedere affinché venga allestito e attuato un adeguato piano per il servizio sanitario.

3. Promozione della salute e prevenzione

Art. 7 Competenza

¹ Il Cantone è competente per:

- a) campagne e programmi di portata cantonale;
- b) compiti sovracomunali;
- c) il sostegno specialistico ai comuni;
- d) la consulenza gratuita alle madri e ai padri oppure alle persone esercitanti l'autorità parentale nell'assistenza a lattanti e bambini piccoli;
- e) il coordinamento delle attività dei comuni.

² Esso può concedere contributi:

- a) a progetti di promozione della salute e di prevenzione;
- b) per il rilevamento di basi concernenti lo stato di salute della popolazione;
- c) a organizzazioni che offrono un contributo importante alla promozione della salute della popolazione o alla prevenzione.

Art. 8 Tabacco

¹ La pubblicità per tabacco e prodotti del tabacco è vietata:

- a) su, al di sopra o lungo strade e piazze pubbliche;
- b) su fondi privati visibili da strade e piazze pubbliche;
- c) davanti o all'interno di edifici pubblici di proprietà di corporazioni di diritto pubblico o di istituzioni indipendenti.

² Il tabacco e i prodotti del tabacco non possono:

- a) essere venduti ai minori di 16 anni;
- b) essere consegnati a scopi pubblicitari ai minori di 16 anni;
- c) essere venduti tramite distributori automatici accessibili al pubblico.

³ I comuni provvedono al rispetto delle limitazioni alla pubblicità per i prodotti del tabacco, nonché delle limitazioni alla consegna e alla vendita di tabacco e prodotti del tabacco.

Art. 9 Protezione dei non fumatori

¹ È vietato fumare all'interno e all'esterno di aree scolastiche e impianti sportivi scolastici, nonché di centri di incontro e assistenza per bambini e adolescenti.

² Limitatamente a luoghi definiti all'aperto, i comuni possono abrogare il divieto di fumo secondo il capoverso 1 in occasione di manifestazioni ed eventi che si svolgono prevalentemente ad adulti nonché in scuole con un'offerta di formazione esclusivamente post-obbligatoria.

³ Le strutture per fumatori conformemente all'articolo 3 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo¹⁾ non sono ammesse.

4. Autorizzazioni di polizia sanitaria

4.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

¹ Le autorizzazioni sono rilasciate dall'ufficio competente (Ufficio).

² Esse possono essere vincolate a limitazioni di natura tecnica, temporale o geografica, oppure a oneri, se ciò è necessario per garantire un'assistenza medica di elevata qualità ed equilibrata a livello regionale.

Art. 11 Vigilanza

¹ L'Ufficio vigila sul rispetto delle condizioni d'autorizzazione nonché degli obblighi dei professionisti della salute e delle aziende del settore sanitario. Esso effettua controlli e adotta le misure necessarie.

¹⁾ [RS 818.31](#)

² I controlli ordinari vengono svolti su appuntamento. A tale scopo l'Ufficio o terzi da esso incaricati devono poter accedere ai locali, alle attrezzature e alle registrazioni e devono essere fornite loro le informazioni necessarie.

³ Se vi è il sospetto che le condizioni d'autorizzazione non siano più soddisfatte, come pure in caso di violazione degli obblighi professionali o d'esercizio oppure delle prescrizioni stabilite dalla legislazione della Confederazione o del Cantone in materia, la persona o l'azienda oggetto dei sospetti deve concedere in ogni momento e senza preavviso all'Ufficio o a terzi da esso incaricati l'accesso ai locali, alle attrezzature e alle registrazioni. Esso può disporre il sequestro di atti od oggetti.

Art. 12 Revoca dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è revocata se:

- a) le condizioni d'autorizzazione non sono più soddisfatte;
- b) a posteriori vengono accertati fatti sulla base dei quali avrebbe dovuto essere rifiutata.

4.2. PROFESSIONI DEL SETTORE SANITARIO

Art. 13 Attività soggette all'obbligo di autorizzazione

¹ Le attività esercitate sotto la propria responsabilità professionale che rappresentano un rischio tale per la salute pubblica da richiedere un controllo statale necessitano di un'autorizzazione.

² Sono soggette all'obbligo di autorizzazione in particolare le attività attribuibili alle professioni seguenti:

- a) medico;
- b) farmacista;
- c) dentista;
- d) chiropratico;
- e) igienista dentale;
- f) droghiere;
- g) levatrice/ostetrico;
- h) ergoterapista;
- i) dietista;
- j) logopedista;
- k) massaggiatore medicale;
- l) infermiere;
- m) fisioterapista;
- n) podologo;
- o) psicoterapeuta;
- p) osteopata;
- q) optometrista;
- r) terapeuta naturalista.

³ I logopedisti sono soggetti all'obbligo di autorizzazione nella misura in cui forniscono prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

⁴ Per la tutela della salute pubblica il Governo può sottoporre all'obbligo di autorizzazione altre attività del settore sanitario con campo di attività chiaramente definito e con un proprio profilo professionale.

Art. 14 Attività non ammesse senza autorizzazione

¹ Alle persone che esercitano attività nel settore sanitario non soggette all'obbligo di autorizzazione è vietato in particolare:

- a) accertare o trattare malattie, ferite o altri pregiudizi alla salute;
- b) curare persone malate, ferite o la cui salute è altrimenti pregiudicata. Fa eccezione la cura di familiari e persone vicine;
- c) procedere a operazioni di ostetricia;
- d) effettuare prelievi di sangue e iniezioni o eseguire altre pratiche che comportano lesioni ed emorragie;
- e) somministrare, consegnare, prescrivere o raccomandare a persone che si trovano in cura presso di loro medicinali soggetti all'obbligo di ricetta e medicinali per i quali è richiesta la consulenza di uno specialista;
- f) stilare perizie ufficiali, rilasciare certificati e attestazioni ufficiali;
- g) procedere a manipolazioni alla colonna vertebrale;
- h) procedere a operazioni ai denti o al cavo orale;
- i) svolgere colloqui psicoterapici.

² I professionisti della salute sono tenuti a indirizzare le persone il cui stato richiede accertamenti o trattamenti medici a un medico scelto dalla persona trattata.

³ Il Governo può escludere singole attività dal divieto di cui al capoverso 1 se ciò è conciliabile con la tutela della salute.

Art. 15 Condizioni d'autorizzazione

¹ L'autorizzazione all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale viene rilasciata al richiedente se:

- a) dispone di un diploma federale o di un diploma riconosciuto in tutta la Svizzera, di un titolo di formazione estero riconosciuto dalla Confederazione, di un attestato federale di capacità, di un certificato di capacità riconosciuto in tutta la Svizzera o di un attestato professionale federale;
- b) è degno di fiducia e offre la garanzia, dal profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione;
- c) dispone delle necessarie conoscenze di una lingua ufficiale del Cantone.

² Per il rilascio dell'autorizzazione per professioni disciplinate dalla legislazione federale sulle professioni mediche universitarie, sulle professioni psicologiche e sulle professioni sanitarie sono determinanti le condizioni d'autorizzazione contenute in questi atti normativi.

Art. 16 Estinzione dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione si estingue:

- a) in caso di mancato avvio dell'esercizio della professione entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) con dichiarazione scritta di rinuncia all'esercizio della professione;
- c) con la cessazione dell'esercizio della professione nel Cantone dei Grigioni;
- d) con il compimento del 70° anno d'età, se non viene prodotto un certificato del medico delegato dal quale risulti che non sussistono motivi di ordine fisico o psichico in contrasto con l'esercizio della professione. Il certificato deve essere presentato ogni due anni.

4.3. AZIENDE DEL SETTORE SANITARIO

Art. 17 Obbligo di autorizzazione

¹ Un'autorizzazione d'esercizio è richiesta per le seguenti forme di azienda:

- a) ospedali e cliniche con offerta stazionaria;
- b) case per partorienti con offerta stazionaria;
- c) case di cura, unità di cura, appartamenti protetti, strutture di assistenza per malati terminali e altre offerte di cura stazionarie;
- d) strutture diurne e notturne per persone bisognose di cura e di assistenza;
- e) servizi di cura e assistenza a domicilio;
- f) trasporto a scopo professionale di malati e infortunati.

² Il Governo può assoggettare all'obbligo di autorizzazione altre forme di azienda.

Art. 18 Durata dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio per un periodo massimo di dieci anni.

Art. 19 Condizioni d'autorizzazione

1. Condizioni generali

¹ L'autorizzazione d'esercizio viene rilasciata al proprietario o all'ente responsabile se:

- a) è stata designata una persona che dirige l'azienda;
- b) l'azienda è attrezzata e gestita in modo corrispondente alle prestazioni offerte e alle direttive del Governo;
- c) l'azienda soddisfa le direttive del Governo relative al personale (qualità della struttura) dal profilo qualitativo e quantitativo;
- d) è provata l'esistenza di un sistema di garanzia della qualità riconosciuto dall'Ufficio;
- e) viene fornita la prova relativa alla stipula di un'assicurazione di responsabilità civile aziendale in conformità al tipo e all'entità dei rischi o relativa ad altre garanzie equivalenti.

² Sull'autorizzazione deve essere indicato il nome della persona che dirige l'azienda. In caso di cambio di questa persona l'autorizzazione d'esercizio deve essere adattata.

³ Il Governo può esentare singole forme di azienda dall'adempimento della condizione di cui al capoverso 1 lettera d.

Art. 20 2. Condizioni supplementari per ospedali e cliniche

¹ L'autorizzazione d'esercizio viene rilasciata al proprietario o all'ente responsabile di un ospedale o di una clinica se inoltre:

- a) sono stati designati i responsabili medici per ciascuna specializzazione e il responsabile delle cure. Queste persone devono disporre della corrispondente autorizzazione all'esercizio della professione. Un cambio della persona responsabile deve essere notificato all'Ufficio;
- b) l'azienda è allacciata a un sistema anonimo di segnalazione degli errori medici definito dal Governo.

Art. 21 3. Condizione supplementare per case per partorienti

¹ L'autorizzazione d'esercizio viene rilasciata al proprietario o all'ente responsabile di una casa per partorienti se è stata designata la persona responsabile delle attività di ostetricia. Questa persona deve disporre della corrispondente autorizzazione all'esercizio della professione. Un cambio della persona responsabile deve essere notificato all'Ufficio.

Art. 22 4. Condizioni supplementari per case di cura

¹ L'autorizzazione d'esercizio viene rilasciata al proprietario o all'ente responsabile di una casa di cura se inoltre:

- a) è stata designata la persona responsabile delle cure; questa persona deve disporre della corrispondente autorizzazione all'esercizio della professione. Un cambio della persona responsabile deve essere notificato all'Ufficio;
- b) la cura e l'assistenza degli ospiti sono garantite anche in caso di crescente bisogno di cure.

Art. 23 5. Condizione supplementare per servizi di cura e assistenza a domicilio

¹ L'autorizzazione d'esercizio viene rilasciata al proprietario o all'ente responsabile di un servizio di cura e assistenza a domicilio se è stata designata la persona responsabile delle cure. Questa persona deve disporre della corrispondente autorizzazione all'esercizio della professione. Un cambio della persona responsabile deve essere notificato all'Ufficio.

Art. 24 6. Condizioni supplementari per il trasporto a titolo professionale di malati e infortunati

¹ L'autorizzazione d'esercizio per il trasporto a titolo professionale di malati e infortunati viene rilasciato al proprietario o all'ente responsabile dell'azienda se inoltre:

- a) è stato designato un responsabile medico in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di medico. Un cambio della persona responsabile deve essere notificato all'Ufficio;
- b) è garantita la libera scelta del medico e dell'ospedale.

² Le aziende che trasportano a scopo professionale malati e infortunati le cui funzioni vitali non sono pregiudicate sono esentate dall'obbligo di adempiere la condizione di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 25 Estinzione dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione si estingue:

- a) in caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) con la cessazione dell'attività.

Art. 26 Blocco delle ammissioni

¹ In caso di mancato adempimento delle direttive del Governo relative agli spazi, all'esercizio o al personale, nei confronti delle offerte stazionarie l'Ufficio può pronunciare un blocco delle ammissioni invece di una revoca dell'autorizzazione.

5. Obblighi dei professionisti della salute e delle aziende del settore sanitario

5.1. OBBLIGHI GENERALI

Art. 27 Salvaguardia dei diritti e degli interessi dei pazienti

¹ I professionisti della salute e le aziende del settore sanitario sono tenuti a salvaguardare i diritti e gli interessi dei pazienti.

² I titolari dell'autorizzazione devono svolgere attività legate al trattamento indipendentemente da vantaggi finanziari.

Art. 31 Trattamento di persone incapaci di discernimento

¹ La gestione di pazienti incapaci di discernimento si conforma alle disposizioni in materia del Codice civile svizzero¹⁾.

Art. 32 Autopsia

¹ Un'autopsia può essere effettuata se è dato il consenso del defunto o se in sua vece prestano il loro consenso le persone con diritto di rappresentanza conformemente al Codice civile svizzero²⁾.

² Sono fatte salve la disposizione da parte dell'autorità in caso di sospetto di malattia trasmissibile dell'essere umano nonché l'autopsia secondo le norme del Codice di procedura penale³⁾ e dei suoi atti legislativi accessori.

Art. 33 Annuncio e pubblicità

¹ L'annuncio della fornitura di prestazioni da parte di professionisti della salute e aziende e la relativa pubblicità devono essere oggettivi e non possono essere né ingannevoli né importuni. Non è consentito formulare promesse di guarigione.

² Si possono utilizzare soltanto le designazioni professionali e i titoli riconosciuti dalla Confederazione.

Art. 34 Obblighi nei confronti dell'autorità di vigilanza

¹ Durante lo svolgimento dei controlli ordinari, i titolari dell'autorizzazione e i professionisti della salute devono concedere all'Ufficio o a terzi da esso incaricati l'accesso ai locali, alle attrezzature e alle registrazioni e devono fornire loro le informazioni necessarie.

² Se vi è il sospetto che le condizioni d'autorizzazione non siano più soddisfatte, come pure in caso di violazione degli obblighi professionali o d'esercizio oppure delle prescrizioni stabilite dalla legislazione della Confederazione o del Cantone in materia, devono concedere in ogni momento e senza preavviso all'Ufficio o a terzi da esso incaricati l'accesso ai locali, alle attrezzature e alle registrazioni, nonché fornire le informazioni necessarie.

Art. 35 Assunzione di collaboratori

¹ I titolari dell'autorizzazione non possono assumere professionisti della salute che esercitano un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione:

- a) i quali non soddisfano le condizioni d'autorizzazione di cui all'articolo 15;
- b) ai quali in un Cantone o in un altro Paese è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio della professione;
- c) contro i quali è stato pronunciato un divieto di esercitare la professione.

¹⁾ [RS 210](#)

²⁾ [RS 210](#)

³⁾ [RS 312.0](#)

² Fanno eccezione le assunzioni per la durata del conseguimento di un diploma federale o riconosciuto a livello nazionale, di un titolo di perfezionamento federale o del riconoscimento federale del diploma o del titolo di perfezionamento estero.

Art. 36 Obblighi di notifica

¹ Nonostante il segreto professionale, i professionisti della salute e le aziende del settore sanitario sono tenuti a:

- a) notificare immediatamente al medico cantonale osservazioni che permettano di ipotizzare la diffusione di malattie trasmissibili dell'essere umano pericolose;
- b) notificare immediatamente alla polizia tutti i casi di decesso per cause non naturali e non chiare.

² I professionisti della salute attivi quali dipendenti possono effettuare la notifica conformemente al capoverso 1 anche rivolgendosi all'azienda.

5.2. PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

Art. 37 Obblighi professionali

¹ I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a:

- a) esercitare la professione in modo accurato e coscienzioso e a rispettare i limiti delle competenze acquisite nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento professionale;
- b) approfondire, estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capacità professionali grazie all'aggiornamento permanente;
- c) fare in modo che le persone loro subordinate professionalmente esercitino la loro professione in modo accurato e coscienzioso, rispettino i limiti delle loro competenze e padroneggino i compiti loro delegati nonché approfondiscano, estendano e migliorino le loro conoscenze, attitudini e capacità professionali grazie al corrispondente aggiornamento;
- d) stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale in conformità al tipo e all'entità dei rischi.

² I professionisti della salute che esercitano la loro professione sotto la responsabilità professionale di terzi sono soggetti agli obblighi professionali conformemente al capoverso 1 lettere a e b.

³ Gli obblighi professionali relativi a professioni disciplinate dalla legislazione federale sulle professioni mediche universitarie, sulle professioni psicologiche e sulle professioni sanitarie si conformano alle disposizioni contenute in questi atti normativi.

⁴ Il Governo stabilisce la durata e l'entità del perfezionamento professionale specifico.

⁵ Esso può delegare al rispettivo ordine professionale il controllo dell'adempimento del perfezionamento professionale prescritto.

⁶ I medici e i dentisti sono tenuti a trattare pazienti bisognosi di assistenza pubblica. Salvo in casi di emergenza, prima dell'inizio del trattamento devono richiedere una garanzia di assunzione delle spese al comune competente per l'assistenza. In assenza di una garanzia di assunzione delle spese, il comune competente per l'assistenza non è tenuto ad assumersi le spese.

Art. 38 Servizio di picchetto

¹ I medici e i dentisti che soddisfano le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione e sono attivi nel Cantone sono tenuti a partecipare al servizio di picchetto regionale dell'ordine professionale cantonale in conformità alla regolamentazione di quest'ultimo.

² Sono esonerati i medici impiegati a titolo principale in un ospedale pubblico e che svolgono servizio di picchetto presso tale ospedale.

³ Chi presta servizio di picchetto deve scegliere il luogo in cui si trattiene durante questo servizio in modo tale da essere in grado di intervenire in tempi brevi.

Art. 39 Segreto professionale

¹ I professionisti della salute e i loro ausiliari sono soggetti al segreto professionale. Non possono rivelare alcun segreto che è stato loro confidato per via della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

² Sono per legge liberati dal segreto professionale:

- a) qualora si tratti di imporre pretese derivanti dal rapporto di cura;
- b) se comunicano alle autorità competenti osservazioni che permettono di ipotizzare la sussistenza di un crimine o di un delitto contro norme penali concernenti l'integrità fisica e la vita, la salute pubblica, l'integrità sessuale o la falsità in atti rilevanti per la polizia sanitaria oppure se appare indicata una misura di protezione di minori o di adulti;
- c) se comunicano all'autorità di vigilanza osservazioni che permettono di dedurre l'inesistenza delle condizioni d'autorizzazione con riguardo ad altri professionisti della salute o ad altre aziende, violazioni di obblighi professionali rispettivamente aziendali o l'inosservanza dei diritti dei pazienti da parte di altri professionisti della salute o di altre aziende;
- d) se vengono interrogati dalle autorità d'azione penale quali persone informate sui fatti, testimoni o imputati.

³ I medici sono inoltre per legge liberati dal segreto professionale se consegnano alle autorità penali un certificato medico, un rapporto, una perizia concernente l'imputato oppure la cartella anamnestică dell'imputato allo scopo di chiarire se sia stato commesso un reato.

⁴ L'Ufficio è competente per la liberazione dal segreto professionale, nei casi in cui il paziente stesso non abbia fornito tale consenso.

5.3. AZIENDE DEL SETTORE SANITARIO

Art. 40 Obbligo di custodia e di protezione

¹ Le aziende del settore sanitario sono tenute ad adottare tutte le misure esigibili e proporzionate per attuare gli obblighi di custodia e protezione che competono loro nei confronti dei pazienti.

Art. 41 Obbligo di ammissione e di trattamento

¹ Gli ospedali pubblici sono tenuti ad ammettere e a trattare 24 ore su 24 malati e feriti anche senza ordine del medico.

² L'ospedale è autorizzato a interrompere il trattamento di pazienti che non collaborano al trattamento nei limiti delle loro possibilità o che non si attengono al regolamento interno dell'ospedale.

³ L'interruzione del trattamento non può avvenire in tempo inopportuno o in caso di ricovero disposto a scopo di assistenza.

Art. 42 Numero di chiamata del servizio di coordinamento centrale

¹ Gli ospedali e le cliniche devono pubblicare il numero di chiamata del servizio di coordinamento centrale per il trasporto di malati e infortunati in caratteri grandi almeno quanto quelli del proprio numero d'emergenza.

6. Servizio di picchetto

Art. 43 Organizzazione

¹ Gli ordini professionali cantonali dei medici e dei dentisti devono provvedere a un'organizzazione del servizio di picchetto che tenga conto della configurazione geografica del Cantone e devono disciplinare i diritti e gli obblighi dei medici e dei dentisti risultanti dal servizio di picchetto.

² In accordo con il Dipartimento, gli ordini professionali cantonali devono disciplinare l'organizzazione del servizio di picchetto regionale e i diritti e gli obblighi dei medici e dei dentisti nel quadro del servizio di picchetto.

³ Il Governo può stipulare accordi di prestazioni concernenti il servizio di picchetto con gli ordini professionali cantonali.

⁴ Gli ospedali pubblici possono venire coinvolti nei servizi di guardia medica regionali.

Art. 44 Contributo sostitutivo

¹ Per motivi validi, gli ordini professionali cantonali possono esonerare del tutto o in parte una persona che esercita una professione medica dalla partecipazione al servizio di picchetto medico o dentistico regionale. In questo caso la persona che esercita una professione medica deve impegnarsi a versare un contributo sostitutivo annuo compreso tra l'1,5 e il 3,0 per cento del reddito soggetto ad AVS, tuttavia al massimo 10 000 franchi.

² I contributi sostitutivi confluiscono nel fondo per il servizio di picchetto del rispettivo ordine professionale e devono essere utilizzati per finanziare l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di picchetto e per indennizzare le persone che esercitano una professione medica impegnate nel servizio di picchetto.

³ Conformemente alla legge sulla giustizia amministrativa, contro decisioni degli ordini professionali concernenti l'esonero dalla partecipazione al servizio di picchetto medico o dentistico regionale è data facoltà di ricorso all'Ufficio.

Art. 45 Numero d'emergenza

¹ I medici e i dentisti non possono utilizzare numeri a tariffa maggiorata per i loro numeri d'emergenza.

7. Diritti e doveri dei pazienti

7.1. DIRITTI

Art. 46 Autodeterminazione

¹ I pazienti hanno diritto al rispetto della loro libertà personale e della loro dignità. Hanno diritto all'informazione e all'autodeterminazione riguardo ai provvedimenti medici, terapeutici e infermieristici.

Art. 47 Informazione

¹ I pazienti hanno il diritto di essere informati conformemente all'articolo 28.

Art. 48 Presa in visione ed edizione

¹ I pazienti hanno il diritto di prendere gratuitamente visione della documentazione che li riguarda, di richiederne una copia in forma scritta o elettronica oppure di ricevere l'originale contro una dichiarazione scritta di rinuncia all'obbligo di conservazione conformemente all'articolo 29 capoverso 3.

² Il titolare dell'autorizzazione può limitare per interessi tutelabili preponderanti di terzi il diritto di presa in visione e di edizione.

Art. 49 Assistenza spirituale

¹ I pazienti e gli ospiti di case di cura hanno diritto a un'adeguata assistenza spirituale da parte delle Chiese riconosciute dal Cantone.

² Su domanda degli assistenti spirituali, gli ospedali, le cliniche e le case di cura sono autorizzati a comunicare loro il nome e l'indirizzo degli aderenti alla loro confessione, se dopo essere stati informati in merito i pazienti o gli ospiti non si sono opposti a tale comunicazione di dati.

Art. 50 Cure palliative

¹ I malati incurabili e le persone in fin di vita hanno diritto a un'assistenza globale secondo i principi della medicina, della cura e dell'accompagnamento palliativi.

7.2. OBBLIGHI

Art. 51 Collaborazione

¹ Nei limiti delle loro possibilità, i pazienti devono collaborare con i professionisti della salute nel trattamento e nella cura.

² Sono tenuti a fornire le informazioni relative al loro stato di salute necessarie per la diagnosi e il trattamento ai professionisti della salute competenti e ad attenersi alle loro disposizioni.

³ Sono tenuti ad avere riguardo nei confronti di altri pazienti e dei professionisti della salute e a rispettare il regolamento interno dell'azienda.

8. Prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano

Art. 52 Campagne di vaccinazione pubbliche

¹ I comuni devono svolgere campagne di vaccinazione pubbliche contro le malattie trasmissibili dell'essere umano definite dal Cantone.

² Il Cantone fornisce e paga il vaccino, se il finanziamento non è a carico della Confederazione o dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

³ Esso può concedere contributi alle spese di campagne di vaccinazione contro malattie trasmissibili dell'essere umano organizzate su base volontaria.

Art. 53 Obbligo di vaccinazione

¹ Il Governo può dichiarare obbligatorie vaccinazioni secondo l'articolo 22 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano¹⁾.

¹⁾ [RS 818.101](#)

Art. 54 Obbligo di collaborazione

¹ Il Cantone può obbligare aziende del settore sanitario e professionisti della salute a collaborare alla prevenzione e alla lotta contro malattie trasmissibili dell'essere umano.

² Esso può farsi carico delle spese e delle perdite di guadagno risultanti alle aziende del settore e ai professionisti della salute a seguito dell'obbligo di collaborazione.

9. Sepolture

Art. 55 Termine di attesa

¹ Le inumazioni e le cremazioni possono avvenire al più presto dopo l'accertamento del decesso da parte di un medico ammesso all'esercizio della professione in Svizzera. Il raffreddamento della salma deve essere garantito fino al momento della sepoltura.

² Il certificato medico di morte vale quale autorizzazione di sepoltura. Sono fatti salvi i casi di sepoltura urgente per motivi di polizia sanitaria.

Art. 56 Conservazione delle tombe, esumazione

¹ Le salme devono essere lasciate nella tomba per almeno 20 anni. Se a seguito della conformazione inidonea del terreno la decomposizione dura più a lungo, il termine è di almeno 25 anni.

² Su domanda motivata dei familiari, il comune può autorizzare un'esumazione anticipata.

10. Amministrazione della giustizia

Art. 57 Procedura disciplinare

¹ L'Ufficio dispone misure disciplinari nei confronti di professionisti della salute in caso di:

- a) infrazione alle limitazioni o agli oneri associati all'autorizzazione (art. 10 cpv. 2);
- b) violazione dei diritti e degli interessi dei pazienti (art. 27);
- c) mancata informazione dei pazienti (art. 28);
- d) cartella sanitaria mancante o incompleta (art. 29);
- e) trasmissione di dati personali a terzi senza il consenso del paziente (art. 30);
- f) violazione delle prescrizioni concernenti l'annuncio e la pubblicità (art. 33);
- g) violazione degli obblighi professionali (art. 37 cpv. 1 e 2);
- h) mancata partecipazione al servizio di picchetto regionale (art. 38);
- i) rivelazione di un segreto loro confidato per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima (art. 39 cpv. 1).

² Le professioni disciplinate dalla legislazione federale sulle professioni mediche universitarie, sulle professioni psicologiche e sulle professioni sanitarie sono soggette alla procedura disciplinare prevista da questi atti normativi.

Art. 58 Misure disciplinari

¹ L'Ufficio può disporre le seguenti misure disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) ammonimento;
- c) multa fino a 20 000 franchi;
- d) divieto di esercizio della professione per sei anni al massimo (divieto temporaneo);
- e) divieto definitivo di esercizio della professione per l'intero campo d'attività o per una parte di esso.

² In aggiunta al divieto di esercizio della professione l'Ufficio può infliggere una multa.

Art. 59 Misure provvisionali

¹ In presenza di fondato sospetto di minaccia per la salute dei pazienti, nel corso di un procedimento disciplinare l'Ufficio può:

- a) limitare, associare a oneri o revocare l'autorizzazione all'esercizio della professione;
- b) pronunciare un divieto di esercitare attività nel settore sanitario nei confronti di persone che esercitano un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione sotto la responsabilità professionale di terzi.

Art. 60 Prescrizione

¹ Il perseguimento disciplinare si prescrive due anni dopo che l'Ufficio è venuto a conoscenza dell'episodio contestato.

² Il termine viene interrotto da ogni atto istruttorio o processuale relativo all'episodio contestato.

³ Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso dieci anni dopo il verificarsi dell'episodio contestato.

⁴ Se la violazione degli obblighi professionali costituisce un'azione passibile di pena, fa stato il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

⁵ Se contro un professionista della salute viene avviato un procedimento disciplinare, per valutare la minaccia costituita da questa persona l'Ufficio può tenere in considerazione anche fattispecie il cui perseguimento è prescritto.

Art. 61 Divieto di esercitare la professione

¹ L'Ufficio pronuncia un divieto di esercitare attività nel settore sanitario nei confronti di professionisti della salute che esercitano un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione sotto la responsabilità professionale di terzi, nonché nei confronti di persone che esercitano un'attività non ammessa senza autorizzazione, se:

- a) commettono gravi errori professionali;
- b) con la loro attività costituiscono una minaccia per la salute dei loro pazienti;
- c) l'autorizzazione a esercitare è stata loro revocata in un Cantone o in un altro Paese; oppure
- d) se contro di loro è stata pronunciata un'interdizione dall'esercizio della professione in un Cantone o in un altro Paese.

Art. 62 Chiusura dello studio o dell'azienda

¹ Se uno studio o un'azienda costituisce una minaccia per la salute pubblica, l'Ufficio può decretarne la chiusura.

² Le spese per la chiusura sono a carico del titolare dell'autorizzazione, in via sussidiaria del proprietario dello studio o dell'azienda.

Art. 63 Pubblicazione

¹ Il rilascio, la limitazione, la revoca e l'estinzione di un'autorizzazione, la chiusura di studi e aziende, le interdizioni dell'esercizio della professione, nonché i divieti di esercitare qualsiasi attività nel settore sanitario possono essere pubblicati.

Art. 64 Disposizioni penali

1. Cantone

¹ L'Ufficio sanziona contravvenzioni alla legislazione federale sulle professioni mediche universitarie, sulle professioni psicologiche, sulle professioni sanitarie e sulle malattie trasmissibili dell'essere umano.

² Esso punisce le persone interessate con una multa fino a 20 000 franchi in caso di infrazioni riguardanti:

- a) l'esercizio e l'annuncio di un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione senza disporre dell'autorizzazione all'esercizio della professione (art. 13);
- b) il divieto di esercitare un'attività non ammessa senza autorizzazione (art. 14 cpv. 1).

³ Esso punisce i professionisti della salute con una multa fino a 20 000 franchi in caso di infrazioni riguardanti:

- a) l'obbligo di indirizzare a un medico la persona trattata (art. 14 cpv. 2);
- b) la mancata richiesta del consenso per l'autopsia (art. 32);
- c) l'obbligo di collaborazione nell'adempimento dei compiti di vigilanza da parte dell'Ufficio (art. 34);
- d) le prescrizioni concernenti l'assunzione di collaboratori (art. 35);
- e) i loro obblighi di notifica (art. 36);

- f) l'obbligo di trattare pazienti bisognosi di assistenza pubblica (art. 37 cpv. 6);
- g) il divieto di utilizzare numeri a tariffa maggiorata per il loro numero d'emergenza (art. 45);
- h) l'obbligo di collaborazione nella prevenzione e nella lotta contro malattie trasmissibili dell'essere umano (art. 54).

⁴ Esso punisce le aziende del settore sanitario con la multa fino a 50 000 franchi in caso di infrazioni riguardanti:

- a) l'obbligo di richiedere un'autorizzazione d'esercizio (art. 17);
- b) l'obbligo di attenersi al blocco delle ammissioni deciso (art. 26);
- c) l'obbligo di salvaguardare i diritti e gli interessi dei pazienti (art. 27);
- d) l'obbligo di informare i pazienti (art. 28);
- e) l'obbligo di tenere una cartella sanitaria (art. 29);
- f) l'obbligo di richiedere il consenso dei pazienti prima di trasmettere dati personali a terzi (art. 30);
- g) l'obbligo di richiedere il consenso per l'autopsia (art. 32);
- h) le prescrizioni concernenti l'annuncio e la pubblicità (art. 33);
- i) l'obbligo di collaborazione nell'adempimento dei compiti di vigilanza da parte dell'Ufficio (art. 34);
- j) l'obbligo di osservare le prescrizioni concernenti l'assunzione di collaboratori (art. 35);
- k) i loro obblighi di notifica (art. 36);
- l) l'obbligo di custodia e di protezione (art. 40);
- m) l'obbligo di ammettere malati e feriti 24 ore su 24 (art. 41);
- n) l'obbligo di indicare il numero di chiamata del servizio di coordinamento centrale (art. 42);
- o) l'obbligo di collaborazione nella prevenzione e nella lotta contro malattie trasmissibili dell'essere umano (art. 54).

⁵ Se durante l'esercizio di un'attività che rientra nello scopo dell'azienda, in un'azienda viene commessa un'infrazione contro una disposizione della presente legge e se non risulta possibile attribuire questo atto a una determinata persona fisica, questa infrazione viene attribuita alla persona che dirige l'azienda.

Art. 65 2. Comuni

¹ I comuni perseguono infrazioni contro le seguenti disposizioni:

- a) tabacco (art. 8 cpv. 1 e 2);
- b) esercizio di una struttura per fumatori (art. 9 cpv. 3);
- c) sepolture (art. 55 e 56).

² Infrazioni contro gli articoli 8 e 9 nonché contro le disposizioni concernenti le sepolture (art. 55 e 56) sono punite con la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 66 Controversie risultanti dal rapporto terapeutico

¹ Controversie di diritto patrimoniale risultanti dal rapporto terapeutico tra paziente e aziende del settore sanitario sono giudicate dal giudice civile.

Art. 67 Prelievo di tessuti e cellule

¹ L'ammissibilità del prelievo di tessuti e cellule rigenerabili da persone incapaci di discernimento o minorenni è giudicata, quale autorità indipendente, dal presidente del tribunale regionale del rispettivo luogo di domicilio.

² Per la procedura di cui al capoverso 1 fanno stato le disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero¹⁾ concernenti la procedura sommaria.

11. Disposizioni finali

Art. 68 Autorizzazioni esistenti

¹ Le autorizzazioni all'esercizio della professione di terapeuta naturalista nei settori della naturopatia tradizionale europea, della medicina tradizionale cinese o dell'omeopatia rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità nei limiti dell'autorizzazione rilasciata.

² Le autorizzazioni rilasciate a ospedali pubblici e cliniche rimangono valide per dieci anni a contare dalla data del rilascio.

Art. 69 Procedimenti pendenti

¹ A procedimenti disciplinari e penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applica il diritto previgente.

¹⁾ RS [272](#)

500.000

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
02.09.2016	01.01.2018	atto normativo	prima versione	2017-023

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	02.09.2016	01.01.2018	prima versione	2017-023